

DECRETO LEGISLATIVO 387 (29 OTTOBRE '98)
ART.22 COMMA 2 EX ARTICOLO 42 D.L. 29/93

ASSUNZIONE DEI DISABILI NEGLI ENTI PUBBLICI

Il decreto legislativo 387 del 29 ottobre 1998 (art. 22, comma 1) promuove programmi di assunzione di portatori di handicap da parte degli enti pubblici che comprendano anche periodi di tirocinio prelaborativo pratico presso gli enti stessi.

Tale disposizione ha modificato il precedente decreto legislativo n.80/1998 (art. 43) che prevedeva l'abrogazione dell'art. 42 del D.L. 29/1993 (che ha "privatizzato" il rapporto di impiego pubblico), ripristinando il comma 2.

La modificazione, ottenuta grazie all'azione delle Confederazioni sindacali nei confronti del Ministro per la funzione pubblica, varia l'art. 42 del decreto legislativo 29/1993 nei seguenti termini:

" Le amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica (*la cosiddetta "direttiva Ciampi del 1° dicembre 1993" pubblicata integralmente nel n.2 del nostro giornale*) e degli affari sociali, promuovono o propongono alle commissioni regionali per l'impiego (*così in attesa delle nuove disposizioni regionali sul collocamento ndr*) ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, programmi di assunzione per i portatori di handicap, che comprendano anche i periodi di tirocinio prelaborativo pratico presso le strutture delle amministrazioni medesime, realizzate dai servizi di cui all'art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n.104."